

AREA DI INDAGINE: IO E LA LEGGE.

Premessa:

“Dal 31 gennaio 2005 tutti i ristoranti, i bar, i negozi, gli uffici, i locali ricreativi diventeranno off limits per i fumatori. Multe salate per gli esercenti delle attività che non rispetteranno la nuova “Legge antifumo” ”.


L'entrata in vigore della nuova legge antifumo ha riacceso polemiche, in realtà mai sopite, tra i paladini della difesa della salute, sostenitori dello Stato Etico, e quanti non accettano il proibizionismo quale crociata contro il tabacco.

Numerosi Dirigenti Scolastici hanno ricevuto multe di 400 euro dai Carabinieri del Nucleo alle dipendenze del Ministero della Salute per omessa applicazione della normativa antifumo. L'attualità dell'argomento fumo è stata riproposta all'interno delle scuole, primi luoghi di formazione sociale degli individui insieme alle famiglie, sotto i profili socio-psicologico, medico e giuridico.

Per ciò che riguarda quest'ultimo ambito cognitivo gli esiti delle interviste ai giovani studenti portano alla conclusione di una scarsissima conoscenza dei concetti base: diritti, norme e sanzioni.

“Io e la legge”. Questionario Giovani. Quesiti e risposte. Esame dei punti focali.

1. *E' consentito fumare in un luogo pubblico.*




La maggior parte dei ragazzi è riuscita a definire, seppur attraverso una descrizione del luogo piuttosto che con una definizione vera e propria, cosa si intende per luogo pubblico.

Naturalmente i ragazzi conoscevano l'accezione generica del "luogo pubblico" e non i risvolti


giuridici ad essa collegati o collegabili. Tuttavia i dati numerici dimostrano che i ragazzi hanno ritenuto non consentito fumare in un luogo pubblico.

2. *E' consentito fumare in un luogo privato.*



E' apparso pi_ difficile definire un luogo privato: per di più il luogo privato è stato correttamente ricondotto alla propria abitazione, ma pochissimi ragazzi hanno pensato ad altri ambienti, identificabili come luoghi privati. La maggior parte dei ragazzi ritiene sia vietato fumare in un luogo privato; la percentuale dei ragazzi che sostiene il contrario è solo di poco inferiore.

3. *E' consentito fumare in un luogo aperto al pubblico.*




Come per i quesiti precedenti gli intervistati hanno fornito risposte descrittive, intendendo per luogo aperto al pubblico quel luogo al quale possono accedere i singoli soggetti. La direttiva del Pres. Cons. Min. del 14.12.1995 definisce "locale aperto al pubblico" quello al quale la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità, e senza bisogno di particolari permessi negli

99


orari stabiliti.

La percentuale maggiore ritiene sia ammesso fumare in un luogo aperto al pubblico; qui il divario con la percentuale di chi ha risposto negativamente risulta maggiore.

Il risultato del confronto tra le risposte dei primi tre quesiti dimostra che non sono sufficientemente chiari i tre concetti ai ragazzi che, di conseguenza, non possono conoscere o ragionare correttamente sulle conseguenze giuridiche.




4. e 5. Un danno alla salute cagionato dal fumo passivo/attivo È risarcibile.




Preliminarmente va detto che, più o meno, l'informazione "danno alla salute" È diffusa tra i giovani studenti. Tutti hanno dimostrato di sapere, fumatori e non, che il fumo fa male e che dal punto di vista strettamente medico può provocare danni alla salute. Anche i concetti "attivo" e "passivo" sono apparsi chiari. Digiuni invece sul discorso risarcibilità del danno alla salute e soprattutto sugli strumenti di tutela offerti dall'ordinamento per chiedere ed ottenere un tale risarcimento. Molti hanno riferito di non aver mai affrontato l'argomento nè in famiglia nè a scuola. La categoria del

c.d. “danno biologico” è stata elaborata dalla giurisprudenza con sentenza n. 186/1986 (Cassazione); prima del D.Lgs. n.38/2000 il danno biologico veniva considerato un danno patrimoniale “conseguenza”, ovvero veniva commisurato alla capacità lavorativa e reddituale del lavoratore e, quindi, liquidato in proporzione alla perdita della capacità lavorativa subita dal soggetto in conseguenza del danno subito. Il citato decreto ha introdotto l’accezione di danno biologico quale danno “evento”, ovvero un danno cagionato alla salute del soggetto, liquidabile sulla base di tabelle prestabilite che misurano in termini percentuali l’invalidità permanente; una sorta insomma di punteggio percentuale attribuito dai medici specialisti (nelle istruttorie dei giudizi si chiamano Consulenti Tecnici d’Ufficio i medici nominati dal Tribunale, la perizia dei quali viene confrontata con quella redatta dal medico di parte, il Consulente Tecnico di Parte) e sulla base del quale si “monetizza” il danno.


Semplificando, abbiamo spiegato ai ragazzi il danno biologico come il danno all’integrità psicofisica dell’individuo, accennando però anche alla più moderna categoria del danno “esistenziale” – introdotta dalla sentenza n. 233/2003 della Corte Costituzionale – per renderli edotti sull’esistenza di un danno, eventualmente risarcibile anch’esso, cagionato alle abitudini di vita (relazioni, contatti, capacità di fare sport, di godere del tempo libero, di esternalizzare la propria personalità, ecc.) ma privo di una *diminutio* psicofisica.





6. e 7 Se il fumo di una persona nella scuola mi reca fastidio posso pretendere che smetta; So a chi rivolgermi se il fumo di qualcuno mi da fastidio a scuola.



Il divieto di fumo nelle scuole risale al 1975 (Legge n.584/1975) tuttavia la maggior parte dei ragazzi non lo sapeva. La maggior parte degli studenti sa che può pretendere che nè compagni nè professori nè altro personale scolastico fumino all'interno della scuola (aule, bagni, corridoi, palestra ecc.); la maggior parte ha riferito (ovviamente più nelle ore di "lezione" successive alle interviste per la selezione delle classi) di sapere di potersi rivolgere a insegnanti o bidelli; Pochissimi dimostrano di sapere dell'esistenza di un Responsabile per la Sorveglianza dell'applicazione della normativa antifumo, incaricato dall'amministrazione scolastica di esporre i cartelli di divieto con l'indicazione della relativa norma e delle sanzioni applicabili, di procedere alla contestazione dell'eventuale infrazione e alla verbalizzazione, e di riferirne all'autorità competente (come previsto dalla Legge n. 689/1981, legge conosciuta come di depenalizzazione).




8-9 e 10. Esiste un limite di età per acquistare le sigarette; Se viene venduto un pacchetto di sigarette ad un minorenne chi risponde davanti alla legge; Un maggiorenne può offrire una sigaretta ad un minorenne.



Certamente più consapevoli dell'esistenza di un limite di età per poter acquistare sigarette e della responsabilità del soggetto che le vende ad un minorenne, la stragrande maggioranza sa che nel nostro Paese i minorenni non possono acquistare sigarette e che, ovviamente, gli esercenti attività di tabaccheria non possono venderle ai minori degli anni 18. Più incerti sulla responsabilità di un soggetto maggiorenne che "offre" una sigaretta ad un minorenne: quest'ultimo quesito potrebbe però essere stato mal interpretato dalla maggioranza dei giovani relativamente al verbo "offrire". Vale la medesima "regola" menzionata, ossia il soggetto maggiorenne non può offrire sigarette ad un minore di anni 16; facendolo, incorre nel medesimo tipo di sanzione (pecuniaria) prevista per l'esercente l'attività di tabaccheria. Entrambi poi, sia il venditore di tabacchi che il maggiorenne possono essere soggetti passivi dell'azione – eventualmente proposta da chi ha la tutela del minore – diretta ad ottenere il risarcimento del danno biologico eventualmente subito dal minore medesimo.

15. Ho sentito parlare della Legge 626/1994.




La maggior parte degli alunni non è sicura di aver sentito parlare di Legge 626, un numero inferiore. È sicura di non averne mai sentito parlare, la minor parte afferma di conoscere la Legge 626.

Il Decreto Legislativo n.626/04 (questo È il *nomen* corretto) ha rappresentato l'attuazione in Italia di diverse Direttive CEE (89/391, 89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270, 90/394, 90/679, 93/88, 97/42, 99/38) riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Esso costituisce applicazione dell'art. 32 e trova un punto di riferimento anche nell'art. 41 comma 2 della Costituzione.

Il decreto prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante l'orario di lavoro in tutti i settori di attività privati o pubblici; stabilisce quali sono gli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto e quali quelli dei lavoratori; definisce il ruolo del rappresentante per la sicurezza, i suoi compiti e l'informazione e la formazione dei lavoratori ecc. Le norme relative agli obblighi del datore di lavoro (un intero capo del Decreto Legislativo, il secondo, È a ciò dedicato) vanno lette unitamente all'art. 2087 codice civile, che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità psicofisica e la personalità morale dl lavoratore.

Dopo aver illustrato il quadro normativo – almeno a livello elementare – si è spiegato agli alunni in cosa si concretizza la responsabilità del datore di lavoro e quali sono i limiti della medesima; come va valutato il comportamento del lavoratore agli effetti della responsabilità del datore di lavoro, qual è l'apparato sanzionatorio per il datore di lavoro e quali le eventuali sanzioni per il lavoratore; i confini con i reati penali.

16. Conosco chi è il responsabile per il rispetto in tema di “sicurezza e salute” nella mia scuola.




Pochissimi sanno chi è il responsabile per il rispetto delle norme a tutela per la salute e la sicurezza all'interno della scuola.

I Dirigenti Scolastici, che sono dei “Preposti”, sono responsabili per il rispetto della Legge 626/94, la cui omessa applicazione comporta sanzioni sia sotto il profilo penale che civile (economico): molte sentenze recenti hanno condannato Datori di lavoro e Dirigenti in materia di omessa applicazione del divieto di fumo a seguito di cause intentate da dipendenti con disturbi polmonari o ammalatisi di cancro ai polmoni; numerosi Dirigenti Scolastici hanno ricevuto multe di oltre € 400 dai Carabinieri del Nucleo alle dipendenze del Ministero della Salute.

All'interno della Scuola esiste quindi un Dirigente Pubblico o Scolastico che deve individuare i Funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare. Gli incaricati vengono nominati con formale lettera di nomina e vengono dotati delle istruzioni e di un documento di accreditamento che consente loro di dimostrare il proprio potere di chiedere generalità e di redigere verbale di sanzione; viene inoltre dato loro un modulo per la verbalizzazione della trasgressione e un modello per il pagamento della sanzione da consegnare al destinatario della sanzione stessa. In caso di applicazione della sanzione, l'incaricato deve immediatamente darne comunicazione al Prefetto, così pure deve dare comunicazione del mancato pagamento della sanzione (o meglio comunicare la mancata esibizione della dimostrazione di pagamento della sanzione). Naturalmente è obbligatoria l'esposizione del Cartello di divieto ex legge 3/2003 (prima dell'entrata in vigore il Cartello di divieto ex legge 584 e legge 526, e Cartello di divieto ex legge 626 per locali mai aperti al pubblico).

19. La circolare Veronesi ribadisce il divieto assoluto di fumo nelle scuole.




I giovani studenti conoscono, come emerge, in linea di principio l'esistenza del divieto di fumo negli ambienti pubblici, ma risultano digiuni di riferimenti normativi ed anche temporali. Molti non hanno mai sentito parlare di "Decreto Veronesi", altri non collegano il nome al contenuto.

La circolare del Ministero della Sanità – c.d. decreto Veronesi – fornisce gli elementi per l'interpretazione e l'applicazione del divieto di fumo sancito dalla Legge n.584/1975 nei locali ove gli utenti possono accedere senza bisogno di permessi negli orari stabiliti in tutti i locali utilizzati a qualunque titolo dalla pubblica amministrazione. E' la citata Legge n.584/1975 che, per prima, impone il divieto di fumo nei locali pubblici, nelle scuole, negli ospedali, negli aerei ecc.

Un generale divieto di fumo negli ambienti di lavoro non esisteva prima della nuova normativa. Singoli divieti per definite ipotesi erano previste dalla normativa speciale e da provvedimenti attuativi della stessa. Tra i più importanti si ricordano: la citata Legge n.584/1975, avente ad oggetto il divieto di fumo nei locali pubblici, nelle scuole, negli ospedali, negli aerei ecc.; il D.p.r. n.503/1982 per il divieto di fumo negli stabilimenti destinati alla macellazione; i D.p.r. n.1154/1982 e n. 435/1991 per il medesimo divieto nelle navi; il D.M. del 16.08.1992 riguardante la prevenzione degli incendi negli edifici scolastici; il D. Lgs. n.626/1994 e il D.Lgs. n. 242/1996 in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro chiusi; il D.p.c.m. del 14.12.1995 che vieta il fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni e al quale di recente ha fatto seguito la citata circolare del Ministero della Sanità , c.d. decreto Veronesi.

20. Per legge ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria salute e dell'altrui sicurezza e salute.



Strettamente collegato all'argomento di cui al quesito 15, si È affrontato il tema degli obblighi del lavoratore, anch'essi disciplinati dalla Legge 626/1994. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle persone presenti sul luogo di lavoro sulle quali possono ricade gli effetti delle sue azioni o omissioni. Questo quesito è servito soprattutto ad argomentare il tema "responsabilità verso gli altri compagni", nel caso si dia loro fastidio o si provochi un nocumento con il fumo passivo di sigaretta. Siamo passati quindi dalla spiegazione meramente tecnica della disposizione normativa a quella che più da vicino, ora , riguarda gli intervistati.

Glossario normativo.

Legge n.584/1975 avente ad oggetto il divieto di fumo nei locali pubblici, nelle scuole, negli ospedali, negli aerei ecc.;

D.p.r. n.503/1982 per il divieto di fumo negli stabilimenti destinati alla macellazione;

D.p.r. n.1154/1982 e n.435/1991 per il medesimo divieto di fumo nelle navi;

D.M. del 16.08.1992 avente ad oggetto la prevenzione degli incendi negli edifici scolastici;

D.Lgs. n.626/1994 e D.Lgs. n. 242/1996 in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro chiusi;

D.p.c.m. del 14.12.1995 per il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni;

D.d.l CdM del 01.09.2000 - c.d. decreto Veronesi, per il generale divieto di fumo nei luoghi di lavoro;

art. 2087 c.c., artt. 32 e 41 Cost.

Ordinanza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, 1_ grado cautelare Dott.ssa Mastroberardino, del 16.09.2000, causa Lupo Annamaria/Banca di Roma S.p.A. ;

Ordinanza Collegiale del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, 2_ grado cautelare Presid. Dott. Lanzelloto Dott. Brattoli Dott.ssa Garri, del 19.03.2001, causa Lupo Annamaria/Banca di Roma S.p.A. ;

Sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, 1_ grado ordinario Dott. Toti, del 20.10.2002, causa Lupo Annamaria/Banca di Roma S.p.A..